

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|----------------------------|
| Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio): | | Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649); | |
| Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); | | Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749) | 3 |
| Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); | | Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> | 3, 9, 10 11, 12, 13, 18 |
| Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); | | Andreis Sergio | 3, 9, 14, 18 |
| Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); | | Crippa Giuseppe | 14 |
| Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); | | Gunnella Aristide | 9, 12, 14 |
| | | Martini Maria Eletta | 8, 9, 14 |
| | | Masina Ettore | 8, 9, 13, 18 |
| | | Pisanu Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 11, 13, 18 |
| | | Portatadino Costante | 15 |
| | | Rutelli Francesco | 10, 12, 16, 18 |
| | | Scalfaro Oscar Luigi | 9, 15 |
| | | Zamberletti Giuseppe | 10, 15 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033) e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649) e Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fian-drotti ed altri: « Norme sul

controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 15 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali del testo unificato dei progetti di legge.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, nella precedente seduta avevamo avuto assicurazione che i resoconti stenografici sarebbero stati pubblicati in tempi, per così dire, reali. Debbo purtroppo constatare che così non è avvenuto.

PRESIDENTE. I resoconti sono in tipografia e saranno pubblicati tra un paio di giorni.

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Controllo dello Stato).

1. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di

cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

2. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

3. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. Tali operazioni sono altresì vietate:

a) verso paesi in stato di conflitto armato, salvi il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) verso paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i paesi i cui governi sono responsabili di sistematiche ed accertate violazioni della Carta dei diritti dell'uomo;

e) verso i paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge.

4. Sono vietate la fabbricazione, l'esportazione e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche a strumenti e

tecnologie idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

5. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 12;

c) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

d) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

6. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli

articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

7. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

8. Le operazioni di esportazione sottoposte ai controlli e alle autorizzazioni di cui alla presente legge, sono tutelate, ai fini di eventuali indennizzi per cambiamenti di politica da parte del Governo, entro i limiti del successivo articolo 14.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. L'esportazione, l'importazione ed il transito di prodotti bellici, la cessione di informazioni coperte da classifica di segretezza, la collaborazione scientifica riguardanti materiali di armamento, nonché l'addestramento e l'assistenza militare, sono consentiti solo in rapporto a paesi aderenti all'Alleanza Atlantica o con i quali l'Italia è legata da un trattato, bilaterale o multilaterale, di cooperazione politico-militare, ratificato, previa autorizzazione della Camera, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, che preveda espressamente, quanto ai trattati ratificati in data successiva alla presente legge, lo scambio di prodotti bellici.

1. 1.

Rutelli, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi, Ronchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Italia che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli

e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, così come sancito dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica, opera affinché l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, siano soggetti ad autorizzazioni e controlli da parte delle istituzioni dello Stato.

1. 2.

Ronchi, Rutelli, Capanna, Andreis, Salvoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiali d'armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione sono parte integrante della politica estera dell'Italia. Essi vengono regolamentati dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali e secondo le esigenze della difesa nazionale. La scelta di pace dell'Italia comporta la necessità di una graduale riconversione dell'industria bellica cui lo Stato provvederà con legge apposita.

1. 19.

Masina, Crippa, Marri, Andreis, Ronchi, Rutelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: affinché siano conformi alla politica estera e di difesa del Paese.

1. 20.

Marri, Crippa, Masina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Lo Stato adotta le misure fiscali e finanziarie per le ipotesi di differenziazione produttiva e di riconversione delle industrie nel settore della difesa.

1. 21.

Crippa, Marri.

Al comma 3, dopo le parole: siano in contrasto aggiungere le seguenti: con il dettato costituzionale.

1. 3.

Capanna, Ronchi, Rutelli, Salvoldi, Andreis.

Al comma 3, dopo le parole: siano in contrasto, aggiungere le seguenti: con il dettato costituzionale.

1. 22.

Masina, Crippa.

Sostituire la lettera a) del comma 3 con la seguente:

a) verso paesi in stato di conflitto armato.

1. 4.

Andreis, Ronchi, Rutelli, Capanna, Salvoldi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) verso paesi in stato di conflitto armato in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta della Nazioni Unite.

1. 23.

Marri, Crippa, Masina.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole del Parlamento.

1. 5.

Salvoldi, Ronchi, Capanna, Rutelli, Andreis.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: previo parere favorevole del Parlamento.

1. 24.

Marri, Crippa, Masina.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le se-

guenti: previa l'autorizzazione delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

1. 6.

Rutelli, Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le parole: o di altre organizzazioni internazionali che possano vincolare in materia gli Stati membri.

1. 25.

Masina, Marri, Crippa.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: sistematiche ed.

1. 7.

Ronchi, Salvoldi, Capanna, Andreis.

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: d) verso i paesi i cui governi sono responsabili di sistematiche ed accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

1. 31.

Il Governo.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1. 8.

Gunnella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1. 34.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente: e) verso i paesi che ricevono dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

1. 9.

Andreis, Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: destiniò alla fine della lettera,

con le seguenti: non abbiano stabilito con l'Italia un trattato di cooperazione politico-militare, ratificato previa autorizzazione della Camera ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, il quale preveda espressamente lo scambio di materiali d'armamento.

1. 10.

Rutelli, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi, Ronchi.

Al comma 3, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: salvo nei casi di disastri naturali o calamità quali terremoti, alluvioni, carestie.

1. 11.

Salvoldi, Ronchi, Capanna, Andreis.

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dei casi in cui questi paesi siano colpiti da disastri e calamità naturali.

1. 37.

Martini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessazione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e le tecnologie idonee a consentire la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

1. 12.

Salvoldi, Rutelli, Ronchi, Andreis, Capanna, Calderisi.

Al comma 4, dopo le parole: Sono vietate la fabbricazione, l'esportazione, aggiungere le seguenti: l'importazione e il transito.

1. 26.

Masina, Marri, Crippa.

Al comma 4, dopo le parole: la fabbricazione, l'esportazione, aggiungere le seguenti: l'importazione e il transito.

1. 33.

Il Governo.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dall'amministrazione dello Stato, aggiungere le seguenti: e per conto di questa.

1. 27.

Crippa, Marri.

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera b-bis):

b-bis) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, rilasciata a seguito di nulla osta del Ministro della difesa.

1. 32.

Il Governo.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

1. 13.

Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Andreis, Capanna.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

1. 28.

Masina.

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: autorizzazione del Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: e del Ministero degli affari esteri.

1. 29.

Masina, Crippa, Marri.

Al comma 6 lettera b), aggiungere in fine le parole: ratificati previa autorizzazione delle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

1. 14.

Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Calderisi, Andreis.

Al comma 6, lettera b), aggiungere le parole: ratificati previa autorizzazione delle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

1. 30.

Masina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma 6-bis:

Le esportazioni temporanee di cui al comma 6, lettera a), sono comunque interdette verso i paesi di cui al comma 3 del presente articolo.

1. 15.

Rutelli Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 7, sopprimere le parole: e fumogeni.

1. 16.

Ronchi, Rutelli, Salvoldi, Andreis, Capanna.

Al comma 7, sopprimere le parole: e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

1. 17.

Salvoldi, Rutelli, Ronchi, Andreis, Capanna, Calderisi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Sono altresì escluse dalla disciplina della presente legge le armi da caccia di cui all'articolo 9, primo e secondo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le armi per uso sportivo di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 85, le altre armi comuni da sparo e relative munizioni, non rientranti nella fattispecie di materiale d'armamento, le armi antiche, artistiche o rare o di importanza storica di cui al decreto 14 aprile 1982, gli esplosivi destinati esclusivamente ad usi civili, nonché le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi, fumogeni e lacrimogeni.

1. 35.

Il Governo.

Sopprimere il comma 8.

1. 18.

Ronchi, Rutelli, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 8, sostituire le parole da: per cambiamenti a: Governo con le seguenti: dovuti in caso di mutamenti degli indirizzi politici in materia.

1. 36.

Il Governo.

ETTORE MASINA. Con l'emendamento 1. 19, sottoscritto anche dai colleghi del gruppo comunista, della sinistra indipendente, verde, di democrazia proletaria e federalista europeo, si intende porre in risalto il diverso livello del provvedimento in discussione rispetto a quello dei progetti legislativi che normalmente siamo chiamati ad approvare. Indubbiamente tutte le leggi approvate dal Parlamento hanno una grande dignità, ma questa volta si tratta di legiferare su una materia che un vasto movimento di opinione pubblica in Italia vede come una scelta di civiltà.

Abbiamo pertanto voluto sottolineare con l'emendamento 1. 19 due concetti fondamentali. In primo luogo, si afferma che l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione sono parte integrante della politica estera dell'Italia e quindi, come tale, richiedono una regolamentazione particolarmente attenta ed efficace. Questa premessa consente, negli articoli successivi, di ribadire quale debba essere il ruolo del Ministero degli affari esteri.

In secondo luogo, desideriamo che fin dall'inizio venga esplicitamente sottolineata la scelta di pace dell'Italia che, a nostro avviso, comporta la necessità, nel commercio e nell'esportazione delle armi, di tener presente l'articolo 11 della Costituzione, nonché di provvedere — con apposita legge — ad una graduale riconversione dell'industria bellica.

MARIA ELETTA MARTINI. Vorrei sapere se gli emendamenti Ronchi ed altri 1. 1 e 1. 2 sono sostitutivi dell'emendamento 1. 19 che il collega Masina ha testé illustrato.

ETTORE MASINA. Ritengo che, se sarà approvato l'emendamento 1. 19, gli emendamenti citati dalla collega Martini saranno dichiarati decaduti. Debbo precisare che dal punto di vista temporale l'emendamento 1. 19, di cui sono primo firmatario, viene dopo gli emendamenti dei colleghi degli altri gruppi, di tenore simile. Esso, pertanto, li sostituisce.

SERGIO ANDREIS. Invece di discutere (come se questi emendamenti potessero venire accolti) cominciamo a votare. È chiaro che se venisse accettato l'emendamento Masina 1. 19 — che abbiamo firmato e che ci trova consenzienti — ritireremo gli emendamenti che fossero eventualmente in contraddizione con esso. Tuttavia, come emerso anche dalla discussione sulle linee generali, non mi pare che la maggioranza sia disposta ad accettare queste proposte di modifica, quindi è inutile fare ipotetiche discussioni.

ARISTIDE GUNNELLA. Prima di illustrare l'emendamento 1. 8, desidero invitare tutti i colleghi a non presentare emendamenti che non abbiano il consenso di qualche gruppo, per evitare che possa essere richiesta la rimessione all'Assemblea del provvedimento. Richiamo ciascuno alle proprie responsabilità, per evitare di inserire nell'ambito di una normativa, di ordine esclusivamente economico (trattandosi dell'autorizzazione dello Stato all'esportazione di armi) problemi che coinvolgono la politica estera italiana. Ricondurre ogni cosa — come anche il rilascio di un passaporto falso — alla politica estera italiana è del tutto assurdo e costituzionalmente non accettabile. Si tratta di una questione istituzionale, ma anche politica, perché nel momento in cui venisse stravolto il principio in base al quale il provvedimento tende soltanto a disciplinare l'esportazione delle armi — che è il dato fondamentale su cui tutti ci siamo impegnati — a quel punto ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, per il ritardo nell'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Il suo, onorevole Gunnella, è un consiglio saggio, ma è ovvio che ciascuno può presentare le proposte che ritiene più opportune.

ARISTIDE GUNNELLA. Ritengo di dover insistere sull'emendamento da me proposto, in quanto esso è di fondamentale importanza ai fini dell'adozione di una normativa seria ed efficiente. L'Italia non può interferire nella politica di bilancio e militare di altri paesi; politicamente ciò è possibile, ma dal punto di vista legislativo non possiamo approvare norme di legge che sanciscano tale principio. Determinate azioni nei confronti di altri paesi possono bloccare la politica di cooperazione allo sviluppo e ciò non è ammissibile. Si vorrebbe, da parte di alcuni, frenare la politica militare di paesi come l'Etiopia, l'Angola ed il Mozambico che presentano bilanci di difesa sproporzionati rispetto alle reali esigenze; però, dato che tali nazioni hanno bisogno del sostegno dei paesi industrializzati, una azione in tal senso creerebbe un contenzioso politico e giuridico che contrasterebbe con gli interessi della cooperazione allo sviluppo e quindi degli stessi paesi sottosviluppati.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Poiché non sono riuscito a seguire completamente l'intervento dell'onorevole Gunnella, vorrei sapere se le sue considerazioni sono sintetizzate in qualche emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Gunnella ha illustrato l'emendamento 1. 8 tendente a sopprimere la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1.

MARIA ELETTA MARTINI. Intervengo brevemente sull'ordine dei lavori. Poiché l'articolo 1 è molto esteso e ad esso sono stati presentati numerosi emendamenti, ritengo che dal punto di vista procedurale dovremmo esaminare in primo luogo il comma 1, con tutti gli emendamenti ad esso relativi, e proseguire successivamente con gli altri commi. Pertanto, credo che l'emendamento dell'onorevole Gunnella

potrà più opportunamente essere esaminato quando arriveremo alla lettera e) del comma 3.

PRESIDENTE. Siamo nella fase procedurale di illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Credo che sull'articolo 1 sia pregiudiziale l'emendamento 1. 19 dal momento che una sua approvazione precluderebbe automaticamente gli altri aventi la medesima finalità.

PRESIDENTE. È una questione che esamineremo in seguito, dal momento che l'onorevole Andreis ha affermato di non voler ora ritirare gli emendamenti 1. 1 ed 1. 2.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Se ho ben compreso, invece, l'onorevole Andreis ha detto che se venisse approvato l'emendamento 1. 19 gli emendamenti 1. 1 ed 1. 2 verrebbero meno. Quindi è opportuno partire proprio dall'emendamento 1. 19.

MARIA ELETTA MARTINI. Dal punto di vista concettuale si tratta della medesima questione.

FRANCESCO RUTELLI. Ritengo giusta l'osservazione dell'onorevole Martini volta ad esaminare gli emendamenti in successione. È evidente che il comma 1 dell'articolo 1 contiene alcuni tra i principali indirizzi della legge. L'emendamento 1. 1 e l'emendamento 1. 19 sono completamente alternativi all'attuale formulazione del comma 1. È arduo dire quale dei due sia più lontano dal testo attuale: a mio parere è l'emendamento 1. 1 che maggiormente se ne discosta dal momento che contiene una definizione concettualmente diversa e riformula tre commi anziché soltanto il primo, ma in ogni caso la differenza tra i due si pone in modo relativo. Se dalle dichiarazioni di voto emergesse la disponibilità da parte dei colleghi ad esprimersi a favore dell'uno

anziché dell'altro emendamento, ciò potrebbe indurci a ritirare l'uno o l'altro per convergere su uno solo dei due. Tuttavia, essendo entrambi gli emendamenti sostitutivi, mi pare che la procedura richieda che venga posto in votazione quello che è stato presentato per primo.

PRESIDENTE. Come ho già detto dobbiamo iniziare dall'emendamento 1. 1 per proseguire con l'1. 2 e l'1. 19. L'onorevole Rutelli ha pertanto facoltà di illustrare i propri emendamenti.

FRANCESCO RUTELLI. Vorrei innanzitutto precisare che tali emendamenti sono stati approntati in maniera molto democratica insieme ai colleghi del gruppo di democrazia proletaria e del gruppo verde; le firme ai medesimi risultano poste a rotazione proprio per sottolineare il lavoro comune che è stato svolto.

L'emendamento 1. 1 — su questo richiamo l'attenzione dei colleghi — ed altri che seguiranno fanno riferimento all'articolo 80 della Costituzione. Si tratta di un tema già affrontato con l'onorevole La Valle ed altri colleghi impegnati su tale fronte; esso ha raccolto generale consenso, tanto che è stato assunto come impostazione di base al convegno « contro i mercanti di morte » organizzato da varie associazioni cattoliche (ACLI, Manite, Pax Christi, Missione oggi) già due anni orsono. Ricordo l'impostazione di principio dell'emendamento: l'esportazione, l'importazione ed il transito di prodotti bellici e tutte le attività collegate — cessione di informazioni, collaborazione scientifica, addestramento ed assistenza militare — sono consentiti automaticamente solo in rapporto a paesi aderenti all'Alleanza atlantica o con i quali l'Italia è legata da un trattato bilaterale o multilaterale di cooperazione politico-militare, ratificato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Perché tale impostazione?

Mi sembra della massima importanza dal momento che oltre che con i paesi della NATO e dell'Alleanza atlantica, la cooperazione militare — ad avviso dei proponenti gli emendamenti — va inqua-

drata in seno a precisi accordi internazionali; ovvero, la vendita di armi non può essere paragonata alla vendita di qualsiasi altro prodotto commerciale, poiché rientra in un quadro di cooperazione politica generale. Se, ad esempio, l'Italia stabilisce con Malta un accordo di cooperazione politica e di garanzia alla sicurezza di quel paese, all'interno di tale accordo è ovvio che rientra anche la cessione di tecnologie per la difesa e, quindi, di materiale di armamento.

Le vicende inquietanti che si sono susseguite negli ultimi tempi hanno dimostrato come l'utilizzo di grandi partite di armi, trovate nelle mani di determinati governanti, sia stato indirizzato contro la politica estera e gli interessi del nostro paese (addirittura contro gli interessi della Comunità europea). Da questo punto di vista le armi non possono essere considerate alla stregua dei pomodori pelati, delle scatolette di carne, dei materassi o di altri prodotti di uso civile; lo stesso discorso può essere fatto per le più sofisticate attrezzature tecnologiche utilizzate a fini militari o comunque di rilevanza strategica. Secondo noi è concettualmente sana e corretta una formulazione che preveda l'eventuale cessione di armi nel quadro di un accordo politico ratificato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione; in questo modo ci si riferisce ad indirizzi e scelte esplicite (e non a quelle sotterranee della politica estera del nostro paese).

È evidente che nulla impedirebbe che accettando una simile formulazione si possano identificare anche possibili circostanze in cui la vendita di armi sia ammessa. Insisto però nel ritenere concettualmente valido l'emendamento che sto illustrando; dal mio punto di vista rappresenta il cardine di una corretta impostazione. Si potrà condividere o meno una scelta politica dell'Italia nei confronti di un altro paese, ma dal momento in cui sarà stata adottata e ratificata dal Parlamento, la vendita e la cessione di tecnologie militari rientreranno in quel tipo di decisione che nessuno potrà mettere in

discussione, salvo contestare l'intero accordo.

Del resto si tratta di un'impostazione logica che era stata, in parte, già accettata dalla Commissione difesa nella scorsa legislatura, quando fu iniziato l'esame della normativa oggi all'ordine del giorno dei nostri lavori.

Mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi questo emendamento che mi sembra possa rappresentare il punto di partenza per distinguere l'esportazione dei sistemi d'arma da qualsiasi altro tipo di esportazione. Sono vere le cose dette dal collega Gunnella nel senso che è difficile limitare le scelte a questo o a quel paese, ma nel momento in cui non si preveda una via maestra come quella che noi suggeriamo, si entra in un terreno che potrà essere ricondotto all'arbitrio e alla decisione non esplicita del Governo *pro tempore*.

Ripeto ancora una volta che il nostro emendamento rappresenta, più degli altri, un punto fermo per evitare di considerare le armi come un qualunque genere di prodotto commerciale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Rutelli di migliorare formalmente il proprio emendamento nel senso di inserire nello stesso una dizione che preveda l'autorizzazione delle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

FRANCESCO RUTELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo a questo punto al rappresentante del Governo di illustrare gli emendamenti presentati al comma 3 dell'articolo 1.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero illustrare gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 1, la maggior parte dei quali riveste natura formale.

Con l'emendamento 1. 31 si propone di sostituire l'ultima parte della lettera *d*) del comma 3 (« verso i paesi i cui governi sono responsabili di sistematiche ed accertate violazioni della Carta dei diritti

dell'uomo ») con la formulazione: « ... violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo ». Si tratta di una correzione formale, che, tuttavia, è in grado di conferire alla misura prevista un respiro più ampio ed un ambito onnicomprensivo.

Nell'emendamento 1. 34 si propone, invece, una modifica sostanziale, cioè la soppressione della lettera *e*) del comma 3. Tale determinazione discende da due ordini di motivi: innanzitutto si nutrono forti dubbi sulla possibilità di dare completa applicazione a questa norma; in secondo luogo, si mette in discussione l'opportunità che lo Stato italiano faccia valere giudizi e valutazioni sulla capacità di difesa di altri paesi, tenendo conto delle situazioni particolari nelle quali ciascuno di essi potrebbe trovarsi. Infatti, una cosa è prendere in considerazione le capacità difensive di un paese aggredito, altra è misurare le possibilità teoriche di difesa in caso di aggressione di un paese che al momento non teme alcun pericolo.

L'emendamento 1. 33 riguarda un'integrazione meramente formale all'interno del comma 4, laddove (probabilmente per una svista materiale), si è tralasciato di inserire nel primo periodo anche l'ipotesi di « importazione ».

Il Governo, inoltre, con l'emendamento 1. 32 propone di aggiungere un intero capoverso, che prenderebbe la denominazione di lettera *b-bis*), al comma 5. Con esso si intende inserire un caso di eccezione ai divieti di esportazione, in riferimento ai materiali d'armamento reimportati temporaneamente a fini di revisione. Altra proposta emendativa concerne la formulazione più puntuale ed appropriata del comma 7, che il Governo intende sostituire con un testo che, peraltro, non ne altera la sostanza.

Anche l'emendamento 1. 36, presentato al comma 8, con il quale si modifica l'espressione « per cambiamenti di politica da parte del Governo » con le parole « dovuti in caso di mutamenti degli indirizzi politici in materia » riveste carattere formale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri proponenti che intendono illustrare i propri emendamenti, potremmo passare alla fase della formulazione dei pareri da parte del rappresentante del Governo e del relatore.

ARISTIDE GUNNELLA. Desidererei presentare ed illustrare tre subemendamenti all'emendamento Masina ed altri 1. 19.

FRANCESCO RUTELLI. Forse sarebbe il caso di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, è appunto quanto stavo per proporre.

FRANCESCO RUTELLI. Ci troviamo nella fase in cui il relatore ed il rappresentante del Governo formulano i pareri sugli emendamenti presentati; soltanto al termine di essa sarà possibile passare alla votazione. Quindi, è improprio che il collega Gunnella intervenga con la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1. 19, dal momento che esso non sarà esaminato per primo. Occorrerà innanzitutto prendere in considerazione l'emendamento 1. 1, via via quelli successivi.

ARISTIDE GUNNELLA. Ma gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3 sono strettamente connessi con l'emendamento 1. 19, poiché quest'ultimo è riassuntivo e sostitutivo di tutti gli altri.

FRANCESCO RUTELLI. Forse lo è moralmente, ma proceduralmente no.

PRESIDENTE. Per consentire un più attento esame delle proposte avanzate, sospendo la seduta per alcuni minuti.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 19 a condizione che i presenta-

tori accettino la seguente nuova formulazione:

Al comma 1, premettere il seguente:

L'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Essi vengono regolamentati dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali.

Esprimo, altresì, parere favorevole sugli emendamenti 1. 3, 1. 22, 1. 7, 1. 26, 1. 33, 1. 35 e 1. 36, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 4, 1. 5, 1. 6 e sugli identici emendamenti 1. 8 e 1. 34.

ETTORE MASINA. Signor presidente, per quanto mi riguarda, non ho difficoltà ad accettare la nuova formulazione da ella proposta, ma vorrei sapere se essa prevede il mantenimento dell'ultima parte del nostro emendamento, laddove si propone una graduale riconversione dell'industria bellica.

PRESIDENTE. L'ultima parte verrebbe soppressa in quanto estranea al contenuto del provvedimento in esame.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere la mia personale convinzione circa l'opportunità di mantenere la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato che con gli emendamenti 1. 8 e 1. 34 si propone di sopprimere.

La ragione proviene dalla considerazione che l'Italia ricopre i primissimi posti della graduatoria dei paesi che concedono aiuti alla cooperazione. Accade spesso, però, che mezzi finanziari e beni destinati ad usi civili, vengano in seguito utilizzati per scopi militari anche se motivati da necessità di sicurezza nazionale.

GIUSEPPE PISANU *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo rimane dell'opinione di mantenere l'emendamento soppressivo 1. 34 per le ragioni già esplicitate che vorrei riassumere brevemente.

Ritengo difficile l'applicazione concreta di una norma quale quella prevista dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 1. Si tratta di un dubbio sull'opportunità che il nostro paese possa avere la facoltà di stabilire quali siano le esigenze di difesa di altri paesi, in quanto ognuno di essi misura la propria capacità in base a particolari valutazioni circa le possibili minacce dei vicini. Può accadere, infatti, che nazioni, che usufruiscono di aiuti economici da parte dell'Italia, siano circondati da paesi « amici », ritenendo, per tale motivo, di subire una minaccia limitata. La conseguente esigenza di difesa sarebbe quindi ben diversa da quella che si avrebbe nel caso di un altro paese — destinatario anch'esso di aiuti italiani — circondato da nazioni potenzialmente ostili. È chiaro, infatti, che la minaccia si pone in termini diversi. Noi ci troveremo in quel caso a giudicare — se chiamati a farlo in astratto — in maniera del tutto sbagliata due paesi con eguale potenzialità sociali ed economiche, ma con esigenze di difesa oggettivamente differenti.

Vi è poi una valutazione di carattere più specificamente militare. Dobbiamo cercare di immaginare la politica industriale della difesa orientata armonicamente rispetto alla prevedibile evoluzione del processo di distensione e di disarmo. Se, come tutti ci auguriamo, il disarmo procede nelle direzioni individuate o che si intravedono, è certo che le dottrine militari evolveranno tutte nel senso — scusate l'espressione generica — della « difesa difensiva », con la necessità di predisporre sistemi di difesa (di comunicazione, di controllo, di *intelligence*), che richiedono l'adozione di strumenti altamente sofisticati ed enormemente costosi. Molto probabilmente, quando ci si convertirà alla « difesa difensiva », in rapporto al grado di sviluppo dei passi singolarmente interessati, ci troveremo para-

dossalmente ad avere apparati di difesa più costosi. Pertanto le esigenze di difesa di molti paesi del terzo mondo, in termini di impegno di risorse nazionali, saranno quasi sicuramente maggiori delle attuali. Anche questo è un elemento di valutazione che, a parere del Governo, va tenuto presente.

MARIA ELETTA MARTINI. Sarebbe necessario sentire il parere anche del rappresentante del Ministero degli esteri, trattandosi di fondi di cooperazione allo sviluppo che vengono utilizzati in modo diverso.

PRESIDENTE. Onorevole Martini, condivido perfettamente la sua considerazione.

ARISTIDE GUNNELLA. Ho presentato l'emendamento 1. 8 in relazione ad una norma di diritto internazionale ben precisa. Premesso che condivido pienamente le considerazioni del Governo, ritengo che nessun paese possa approvare norme che, in forma diretta o indiretta, interferiscano nella politica di bilancio e di difesa dei singoli paesi. Normativamente non può essere accettata una interferenza prevaricante rispetto a certe situazioni che ogni paese è libero di gestire come vuole; si potrebbero altrimenti determinare una serie di contenziosi tali da indebolire o vanificare tutta la nostra politica di cooperazione e sviluppo.

Ho voluto sottolineare queste cose per la responsabilità che abbiamo di legiferare in maniera significativa, e non prevaricante rispetto agli altri paesi.

SERGIO ANDREIS. Le argomentazioni dell'onorevole Gunnella sono assolutamente inaccettabili, perché è proprio attraverso la vendita e la fornitura di armi che si condizionano le politiche interne dei paesi con le quali non si dovrebbe, in teoria, interferire.

Ancor meno accettabile è l'argomentazione addotta dal sottosegretario per la difesa per il quale i processi di distensione e di disarmo sarebbero qualcosa di

astratto, causato e favorito da enti. Siamo noi, invece, che dobbiamo favorire questi processi; ciò vuol dire, nel merito della materia che stiamo trattando, produrre e vendere meno armi possibile.

La soppressione della lettera e) dell'articolo 1 andrebbe contro questa indicazione, a meno che non sia intenzione del Governo e della maggioranza — così come temiamo — licenziare una legge che sponsorizzi e promuova maggiormente la produzione e la vendita di armi italiane nel mondo.

GIUSEPPE CRIPPA. Le argomentazioni del Governo, in riferimento alla norma in esame, non sono coerenti.

A parte il fatto che già sul problema vi è stata una lunga discussione nella passata legislatura e in sede di Comitato ristretto, già nella legge n. 49 si stabilisce che i fondi per la cooperazione non possono né direttamente né indirettamente essere collegati con transizioni di armi.

Ciò premesso, non si intende tanto fare un doppione di quella normativa, quanto attribuire allo Stato italiano — attraverso le procedure che la legge indicherà — un potere politico discrezionale e non di ingerenza sulla politica interna ed estera di paesi con il quale, autonomamente, intende avviare un rapporto in questo delicatissimo campo.

Le argomentazioni del Governo sarebbero corrette se fosse rimasto nell'articolo il concetto originario della corrispondenza delle spese della difesa dei paesi interessati con quelle che lo Stato italiano destina alla propria difesa. Ma ciò sarebbe sbagliato, perché si tratterebbe di una ingerenza nella politica dei paesi con cui intendiamo avere, nel settore, determinati rapporti; e oltretutto costituirebbe una sottovalutazione dei problemi indicati dal sottosegretario.

In conclusione, ritengo che tutte le volte che il Governo e il Parlamento saranno coinvolti attraverso le procedure della legge, dovremo valutare se un paese prepari un'aggressione attraverso un eccessivo ricorso agli armamenti o, al con-

trario, se quel paese, per esempio dell'Africa australe) viva in una condizione tale per la quale, destina ingenti somme alla sua politica di difesa unicamente nel timore di una offensiva. Mi pare sia questo il senso della lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 e pertanto siamo contrari alla sua soppressione.

COSTANTE PORTATADINO. Penso che tale tema, trattato sin dalla precedente legislatura durante la discussione relativa alla legge n. 49, vada ora meglio delineato, come ha ricordato il collega Crippa; esso rientra nella logica allora richiesta dal Governo, quella di consentire una valutazione politica discrezionale delle reali esigenze di difesa del paese con il quale è in corso una politica di cooperazione economica. Pertanto, mi pare che da un certo punto di vista le esigenze del Governo siano state soddisfatte.

Troverei, peraltro, estremamente scorretto sostenere che non è questa la sede per trattare una tematica che dovrebbe essere invece esaminata nell'ambito della normativa sulla cooperazione allo sviluppo. Infatti, un argomento del genere è stato utilizzato per eliminare la problematica in esame dalla normativa concernente la cooperazione, promettendone un suo esame proprio all'interno del provvedimento su cui stiamo discutendo. In effetti, sono convinto della giustezza di quest'ultima argomentazione, dal momento che se la principale ragione politica dell'apprezzamento e dell'eventuale sospensione degli aiuti allo sviluppo deve essere l'eccedenza rispetto alle esigenze della difesa, il punto di partenza originario non può che essere questa legge.

Per tali ragioni insisto per il mantenimento della lettera e) del comma 3 dell'articolo 1.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Esprimo parere favorevole al mantenimento della lettera e) del comma 3 dell'articolo 1. Il Governo è chiamato ad una valutazione politica in materia, come lo è, per esempio, quando intende verificare eventuali violazioni dei diritti dell'uomo. Tale valu-

tazione, di cui il Governo risponde al Parlamento, dovrà verificare se un determinato paese destina al proprio armamento una quota eccessiva rispetto alle esigenze di difesa. Ha ragione il collega Crippa nell'affermare che non dobbiamo affidarci a criteri rigidi. Infatti, un paese assediato probabilmente deciderà di sacrificare il settore sanitario privilegiando la difesa: assumeremmo un atteggiamento colonialista se tentassimo di imporre a quel paese di istruire tutti i cittadini prima di occuparsi della difesa. Invece, una valutazione politica deve consentire al Governo di accertare se un paese in via di sviluppo conduca una politica di armamento che prelude ad una politica aggressiva. In tal modo, l'Italia potrà attuare una politica mirata ed intelligente nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Vorrei svolgere due brevi considerazioni. Innanzitutto, sono d'accordo sull'emendamento 1. 19. Tuttavia, tale formulazione mi dà la sensazione di una sorta di concessione mediante la quale questa legge appare consona alla Carta costituzionale; avrei preferito — ma non ne faccio un problema — una formula che evidenziasse come il dettato costituzionale, ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, imponga quanto previsto dal testo. In tal caso vi sarebbe stato, a mio avviso, un maggior rispetto della Carta costituzionale. Tale osservazione è comunque di carattere meramente formale.

In secondo luogo concordo nel mantenere il punto e) del comma 3 dell'articolo 1. A tale proposito vorrei svolgere alcune considerazioni in merito alle osservazioni di indubbio interesse del sottosegretario Pisanu. Se è vero che esiste nel mondo — grazie a Dio e alla buona volontà degli uomini — una tendenza al disarmo, questa tocca le grandi potenze; per ora i paesi minori non solo non ne risentono, ma sono su un binario esattamente opposto; prima che essi avvertano una spinta in tal senso da parte delle grandi potenze credo passerà molto tempo.

FRANCESCO RUTELLI. Per quanto concerne la lettera e), vorrei dire con molta schiettezza che concordo con il mantenimento della medesima così come risulta dal testo unificato, salvo approvare le lievi modifiche da noi proposte.

Tuttavia vorrei dire altrettanto schiettamente al presidente che dobbiamo approvare una legge che sia in grado di funzionare. A mio avviso porre all'interno dell'articolo 1 una serie di enunciazioni formali che non trovano alcuna traduzione pratica, potrà accontentare alcuni di noi, ma non risolverebbe alcunché. La citata legge n. 49 prevede che i fondi destinati all'aiuto per lo sviluppo non devono essere direttamente o indirettamente, utilizzati a fini militari, mentre sappiamo che questo oggi non avviene. Infatti, una serie di paesi a cui destiniamo gli aiuti allo sviluppo utilizzano i medesimi a scopo militare: gli autocarri per il trasporto di generi alimentari vengono utilizzati in realtà per il trasporto delle truppe, gli stessi aiuti alimentari vengono destinati alle forze armate anziché alla popolazione, mentre i prodotti ad alta tecnologia, destinati alle telecomunicazioni civili, sono invece utilizzati dai militari. Ciò significa che se all'articolo 1 si prevedono determinate norme (anche piuttosto tassative in termini generali) dobbiamo preoccuparci della loro applicazione concreta. Come possiamo verificare che questi paesi destinano al proprio bilancio risorse eccedenti le loro esigenze di difesa? In realtà non possiamo verificarlo.

ARISTIDE GUNNELLA. Infatti è una norma inutile.

FRANCESCO RUTELLI. A mio avviso l'onorevole Gunnella, data la posizione che legittimamente assume, deve ritenersi soddisfatto di tale norma poiché essa alla fine risulta talmente generica da non significare alcunché. Noi abbiamo presentato l'emendamento 1. 10 che si riferisce ai paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, non abbiano stabilito con il nostro paese

un trattato di cooperazione politico-militare, ratificato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione; trattato che preveda espressamente lo scambio di materiali d'armamento. A nostro parere, è questo il modo corretto di immaginare anche l'esportazione di armi nei confronti di paesi in via di sviluppo: solo quando vi è la copertura del voto del Parlamento per una politica di cooperazione politico-militare. Altrimenti mi si deve spiegare qual è la reale applicazione della norma: quale organo dello Stato dovrebbe dichiararsi contrario? Nessuno conosce i bilanci dei paesi africani e quindi tanto meno quelli militari.

In questi anni ho presentato alcune decine di risoluzioni parlamentari chiedendo di conoscere, dal momento che eroghiamo alla Somalia ogni anno centinaia di miliardi, il bilancio dello Stato somalo. Nessuno lo conosce e nessuno mai lo conoscerà; come è possibile allora determinare l'eccedenza nelle spese militari? Si tratta di una valutazione politica: la Somalia conduce una guerra, stermina le popolazioni del Nord del paese, è un paese militarizzato, una dittatura. Lo stesso vale per l'Etiopia ed altri paesi.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Anche il nostro bilancio non si conosce!

FRANCESCO RUTELLI. Mi auguro che la formulazione della lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 rimanga come auspicio, ma propongo insieme ad altri colleghi di trasformare tale auspicio in una prescrizione. Vorrei che ciò fosse chiaro.

ARISTIDE GUNNELLA. Bisognerebbe stipulare trattati politico-militari con tutto il mondo!

FRANCESCO RUTELLI. Non vedo alcun motivo per cui lo Stato debba fornire le armi allo Zaire, caro Gunnella, o al Mozambico.

ARISTIDE GUNNELLA. Non le forniamo al Mozambico, ma ad altri che poi magari...

FRANCESCO RUTELLI. Assolutamente sì!

ARISTIDE GUNNELLA. È un *escamotage* che lega l'Italia ...

FRANCESCO RUTELLI. È un'assunzione di responsabilità. Per quanto riguarda gli indirizzi di politica estera, riteniamo esatto dare aiuto economico ai paesi del Corno d'Africa proprio per assicurare una stabilità, una sicurezza pacifica a tali paesi. Riteniamo però che non abbia senso dare un determinato tipo di aiuto con una mano e toglierlo con le altre cinque mani della dea Kali: dovremmo recuperare gli aiuti allo sviluppo — spesso concessi in valuta pregiata — nel momento in cui diamo un aiuto di collaborazione militare.

In questo senso vi propongo di assumervi le vostre responsabilità. Anzi, vi domando: esiste veramente una politica estera italiana garante di questi indirizzi? A nostro avviso una parte dominante è tuttora svolta dalla esportazione delle armi.

Ripeto, mi sembra corretta l'impostazione di pretendere la ratifica del Parlamento per le decisioni di politica estera, proprio per evitare l'attività dei mediatori e dei ricercatori di tangenti per le esportazioni di armi.

Ho già detto che sono molto preoccupato della strada che sta scegliendo la nostra Commissione, in effetti andiamo ad approvare con questo articolo soltanto delle « belle » norme che non hanno alcuna possibilità di applicazione; in quest'ottica sostengo gli emendamenti che ho presentato, insieme ai colleghi del mio gruppo. In particolare desidero porre l'attenzione della Commissione su quello relativo all'interdizione delle esportazioni di armamenti a quei paesi che ricevono aiuti ai sensi della legge 27 febbraio 1987, n. 49. Questa è una impostazione coerente.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Se non vengono chieste armi l'Italia continua a dare aiuti allo sviluppo.

FRANCESCO RUTELLI. Ho fatto queste osservazioni per sottolineare che le prescrizioni previste nell'articolo che stiamo

esaminando, non avendo traduzioni nella pratica, restano pure e semplici grida manzoniane. Mi chiedo chi abbia controllato finora l'applicazione della legge n. 49 e con quali strumenti di verifica si danno aiuti allo sviluppo sapendo che vengono utilizzati ai fini militari. Inoltre, non vi sono possibilità di controllo « reale » non essendovi sanzioni politiche. Collega Zamberletti, con il provvedimento in discussione ci avviamo a fare la stessa cosa: non vorrei che ci « lavassimo l'anima » con Perlana o altri prodotti affermando che nell'articolo 1 viene stabilito che non si danno aiuti ai paesi brutti o di altro genere; in effetti non vi è alcun riferimento certo; in questo senso l'unico riferimento potrebbe essere quello all'articolo 80 della Costituzione che prevede l'assunzione di responsabilità da parte del Governo e del Parlamento nella ratifica di trattati — bilaterali e multilaterali — di collaborazione politica e militare.

Se non si vuol utilizzare questa procedura, sarà possibile adottare solo norme estremamente restrittive, altrimenti quelle declamatorie che ci avviamo ad approvare lasceranno il tempo che trovano; anzi, in sede di CISD tali norme rappresenteranno maglie molto larghe che potranno essere tranquillamente scavalcate, collega Zamberletti, come lo sono oggi quelle relative agli aiuti allo sviluppo.

Abbiamo documentato come un certo tipo di aiuti alimentari che l'Italia ha dato ad alcuni paesi africani sia stato utilizzato dall'esercito di quei paesi senza arrivare, quindi, alle popolazioni; alcuni camion del FAI, che erano stati dati alla Somalia, al Mali e al Sudan un « minuto dopo » l'assegnazione avevano cambiato le insegne (invece di trasportare sacchi di riso sono stati utilizzati per trasportare truppe militari). Chiedo ai rappresentanti del Governo presenti se dopo tali vicende siano stati sospesi gli aiuti a tali paesi.

ARISTIDE GUNNELLA. Non glieli abbiamo dati perché sono stati sospesi gli aiuti ai paesi in via di sviluppo!

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo che sia prevista una norma e non una grida man-

zoniana. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono rispondenti a questa logica.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo prende atto degli orientamenti della Commissione, ma ritiene che il testo elaborato dal Comitato ristretto sia il più idoneo a raggiungere i fini del provvedimento. Pertanto è favorevole a tale testo.

PRESIDENTE. Ho già espresso poco fa il mio parere, in qualità di relatore, sugli emendamenti soppressivi della lettera e). Debbo dire ora che non sono favorevole agli emendamenti Andreis ed altri 1. 9, Rutelli ed altri 1. 10 e Salvoldi ed altri 1. 11. Sono invece favorevole agli emendamenti presentati dal Governo, con l'esclusione dell'emendamento 1. 31 del comma 3, lettera d), in quanto preferisco la formulazione del Comitato ristretto.

Prima di passare alle votazioni, chiedo ai colleghi se sono d'accordo a rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, in modo da consentire al ministro degli esteri di esprimere il proprio parere su tale provvedimento.

SERGIO ANDREIS. Vorrei pregarla, signor presidente, di richiedere la presenza di un rappresentante del Ministero degli esteri per tutte le sedute che saranno dedicate alla discussione di questo provvedimento. Eviteremmo così ulteriori perdite di tempo.

ETTORE MASINA. Signor presidente, lei ha la facoltà di sospendere la seduta quando vuole; personalmente sono attaccato a « piccole cose », ma vorrei far notare che la seduta odierna è la seconda che la nostra Commissione tiene in sede legislativa sul provvedimento relativo al commercio delle armi; a questo punto se potessimo procedere almeno alla votazione degli emendamenti al comma 1 dell'articolo 1, daremmo un riconoscimento del nostro lavoro all'opinione pubblica che ci segue con particolare interesse.

È sicuramente importante ascoltare il parere del ministro degli esteri, ma non vedo come costui possa negare la conformità delle formule relative alla esportazione, alla importazione ed al transito di

materiale per armamento, agli indirizzi di politica estera del nostro paese. In questo senso chiedo che la seduta termini con la votazione degli emendamenti al comma 1 dell'articolo 1.

FRANCESCO RUTELLI. Sono contrario a terminare la seduta odierna senza procedere ad alcuna votazione. Rispetto in pieno le valutazioni del presidente, ma chiedo che sulle stesse la Commissione si esprima con un voto. Non mi sembra ragionevole fare un lungo dibattito senza procedere alle conseguenti votazioni. Inoltre non dobbiamo dimenticare che i rappresentanti dei vari dicasteri — in ipotesi anche quello del Ministero dei trasporti o del turismo e spettacolo — presenti alle sedute delle Commissioni rappresentano comunque il Governo nella sua collegialità; finora i nostri lavori non sono stati seguiti da un rappresentante del dicastero degli esteri; in questo senso io avrei protestato prima; non capisco oggi la ragione di rinviare i nostri lavori in attesa di ciò che, ripeto, non si è verificato finora.

Non vorrei che anche questo divenisse un argomento per rinviare e dilazionare i tempi di approvazione.

Pertanto, insisto a chiedere che si proceda alla votazione dell'emendamento 1. 19.

PRESIDENTE. Condivido l'opportunità di procedere nei termini indicati.

Pongo in votazione l'emendamento Masina ed altri 1. 19, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Per la concomitanza dei lavori d'Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 13 marzo 1989
